

Allegato A) al Decreto Presidente SDS Area Pratese n. 1 del 29.06.2018

CONTRATTO DI LAVORO SUBORDINATO PER LO SVOLGIMENTO DELLA FUNZIONE DI DIRETTORE DELLA SOCIETA' DELLA SALUTE AREA PRATESE AI SENSI DELL'ART. 71 NOVIES DELLA L.R. 40/2005 E SMI

Tra:

il Dott. Luigi Biancalani

il quale interviene e agisce in qualità di Presidente in rappresentanza della Società della Salute Area Pratese con sede legale in Prato, Piazza del Comune n. 2

e

la Dott.ssa Lorena Paganelli

- Direttore della Società della Salute Area Pratese nominata con decreto del Presidente n. 1 del 29/06/2018 adottato su proposta della Giunta Esecutiva di questa SdS di cui alla deliberazione n. 8/2018, d'intesa con il Presidente della GRT di cui alla nota del 12/06/2018 prot n. 754, ai sensi dell'art. 71 *novies* LRT n. 40/2005 e smi

Si conviene e si stipula quanto segue:

Art. 1 – Esclusività e incompatibilità

1. La Dott.ssa Lorena Paganelli si impegna ad esercitare, a tempo pieno e con impegno esclusivo, le funzioni di Direttore della Società della Salute dell'Area Pratese previste dall'art. 71 *novies*, comma 6 della Legge Regionale n. 40 del 24/02/2005 e smi e di Direttore di Zona ai sensi dell'art. 64.1 della Legge Regionale sopra citata.
2. Oltre alle incompatibilità previste dal D. L.vo n. 39/2013 e dal Codice di Comportamento di cui al DPR n. 62/2013 il presente incarico è incompatibile con la sussistenza di rapporto di lavoro instaurato a qualsiasi titolo e in qualsiasi forma, anche di mera consulenza, nei confronti di associazioni, cooperative, fondazioni presenti sul territorio pratese. Sono altresì incompatibili incarichi conferiti da ogni altro soggetto, pubblico o privato, che possono costituire conflitto di interesse con l'incarico di Direttore della SdS.
3. La nomina della Dott.ssa Lorena Paganelli, quale dipendente dell'Azienda Asl Toscana Centro, a Direttore della Società della Salute dell'Area Pratese, è subordinata al collocamento in aspettativa senza assegni con diritto al mantenimento del posto, come previsto dalla normativa regionale sopra richiamata.

Art. 2 – Obiettivi

1. Nel rispetto delle disposizioni e degli indirizzi prescritti dalle leggi, dal piano sanitario regionale, dagli atti costitutivi della Società della Salute dell'Area Pratese e dal piano integrato di salute, il Direttore si obbliga al raggiungimento degli obiettivi ivi indicati e di quelli individuati dagli Organi istituzionali del Consorzio ai sensi dell'art. 3 comma 4 del presente contratto, i quali comprendono anche gli obiettivi connessi all'esercizio delle funzioni di Direttore di Zona come definiti dal Direttore Generale dell'Azienda USL Toscana Centro.
2. Il Direttore è comunque tenuto ad operare la corretta gestione delle risorse, nonché a garantire l'imparzialità, l'economicità, il buon andamento e la trasparenza dell'azione amministrativa.

Art. 3 – Compenso del Direttore

1. Per lo svolgimento delle funzioni di cui al presente contratto la Società della Salute dell'Area Pratese corrisponde al Direttore un compenso annuo onnicomprensivo di € 103.033,15

(centotremilatrentatre/15) al lordo degli oneri e ritenute di legge, a cui vengono applicati le riduzioni previste dalla normativa nazionale/regionale in vigore.

2. Il predetto trattamento economico è comprensivo delle spese sostenute per gli spostamenti dal luogo di residenza o di dimora alla sede dell'azienda ed è corrisposto in 12 (dodici) quote mensili posticipate di identico ammontare. Spetta altresì, in qualità di dirigente, il rimborso delle spese di viaggio, vitto e alloggio sostenute dal Direttore nello svolgimento delle attività inerenti le proprie funzioni sulla base di quanto previsto per il servizio sanitario nazionale; la Società della Salute dell'Area Pratese provvede alla liquidazione delle spettanze sulla base delle spese documentate ed effettivamente sostenute.
3. Si dà atto che in data 19/06/2018 con nota prot. 2251 è stato richiesto alla Regione Toscana un parere in merito all'applicazione della deliberazione della GRT n. 1089/2009 - il cui contenuto le parti dichiarano di conoscere - relativamente al compenso variabile e al contributo per la formazione, che saranno eventualmente aggiunti successivamente con una apposita appendice al presente contratto, a seguito di pronunciamento regionale.

Art. 4 – Durata dell'incarico e verifica raggiungimento degli obiettivi

1. L'incarico di Direttore decorre dal 1° luglio 2018 e ha durata di tre anni fino al 30/06/2021 con possibilità di rinnovo fino ad un massimo di ulteriori due anni ovvero fino al 30/06/2023.
2. Il Direttore è obbligato al rispetto del budget economico negoziato annualmente con gli Organi istituzionali del Consorzio della Società della Salute dell'Area Pratese per la gestione di bilancio. L'adempimento di tale obbligo sarà verificato annualmente a consuntivo.
3. Annualmente la Giunta Esecutiva della Società della Salute dell'Area Pratese effettua la verifica circa il raggiungimento degli obiettivi fissati annualmente con deliberazione della Giunta Esecutiva della Società della Salute dell'Area Pratese che includono anche gli obiettivi assegnati quale Direttore di Zona.
4. All'atto del conferimento dell'incarico il Direttore presenta una dichiarazione ai sensi dell'art. 20 del D.Lgs. n. 39/2013 sulla insussistenza di una delle cause di inconferibilità e incompatibilità previste nel D.Lgs. stesso e tale dichiarazione è condizione per l'acquisizione dell'efficacia dell'incarico di Direttore.

Art. 5 – Risoluzione del contratto e Recesso

1. Il Presidente della Società della Salute dell'Area Pratese risolve il contratto con il Direttore della Società della Salute dell'Area Pratese in caso di:
 - sopravvenienza di alcuno dei fatti previsti dall'art. 3, comma 11 del D.Lgs. 502/1992 e s.m.i.;
 - mancata rimozione delle cause di incompatibilità;
 - gravi motivi;
 - gravi violazioni di legge o del principio di buon andamento e di imparzialità della pubblica amministrazione.
2. E' considerato grave motivo il mancato e reiterato rispetto del budget di cui al comma 2 dell'art. 4 ed il mancato raggiungimento degli obiettivi di cui al comma 3 dell'art. 4.
3. In tutti i casi sopra menzionati, il contratto è risolto e nulla è dovuto al Direttore.
4. In caso di collocamento a qualunque titolo in quiescenza, il contratto si risolve automaticamente, secondo la vigente normativa di settore.
5. In caso di recesso si applica la disciplina prevista dall'art. 2237 del Codice Civile sia per la S.d.S. (secondo il regime previsto per il cliente) che per il Direttore (secondo il regime previsto per il prestatore d'opera). Mediante la sottoscrizione del presente contratto, il Direttore si obbliga ad osservare nelle ipotesi di recesso un termine di preavviso di almeno 60 giorni salvo i casi di risoluzione consensuale. Il mancato rispetto del suddetto termine di preavviso comporta una indennità equivalente a n. 2 quote mensili del trattamento economico corrisposto.

Art. 6 – Procedimenti penali

1. Ove si apra procedimento penale nei confronti del Direttore per fatti che siano direttamente connessi con l'esercizio delle sue funzioni, la Società della Salute dell'Area Pratese assumerà a proprio carico, a condizione che non sussista conflitto di interesse, ogni onere di difesa fin dall'inizio del procedimento facendo assistere il Direttore da un legale di sua fiducia. La relativa delibera è inviata al Collegio Sindacale.
2. In caso di condanna del Direttore con sentenza passata in giudicato per fatti commessi con dolo o colpa grave, la Società della Salute dell'Area Pratese recupera tutti gli oneri sostenuti per la sua difesa in ogni grado di giudizio.

Art. 7 – Norma transitoria

1. Per quanto non previsto dal presente contratto si applicano le norme del titolo secondo del libro quinto del codice civile.
2. Il contratto recepirà automaticamente le disposizioni normative regionali/nazionali che dovessero successivamente disciplinare la materia.

Art. 8 – Controversie

1. Nel caso di controversie insorte tra le parti contraenti sull'applicazione del presente contratto il foro competente è quello del Tribunale nella cui circoscrizione ha sede la Società della Salute dell'Area Pratese.

Art. 9 – Registrazione del contratto

2. Il presente contratto redatto in bollo sarà registrato in caso d'uso ai sensi del DPR 26 aprile 1986, n. 131. Le spese di bollo ed eventuale registrazione saranno a carico della Dott.ssa Lorena Paganelli.

IL PRESIDENTE

Società della Salute Pratese
Dott. Luigi Biancalani

IL DIRETTORE NOMINATO

Società della Salute Pratese
Dott.ssa Lorena Paganelli

APPROVAZIONE ESPRESSA

La sottoscritta Dott.ssa Lorena Paganelli preso atto dei contenuti contrattuali sopra indicati, li approva in toto ed in particolare, ai sensi del 2° comma dell'art. 1341 del Codice Civile, le clausole risultanti dall'art. 3, dall'art. 4, dall'art. 5 e dall'art. 7.

IL DIRETTORE NOMINATO

Società della Salute Pratese
Dott.ssa Lorena Paganelli

Prato, 01/07/2018